

**COMUNE DI CASSANO SPINOLA**

oooooooooooo

UFFICIO ANAGRAFE

Data 17/07/2026

REVISIONE ANAGRAFICA POST CENSUARIA DISPOSTA D'UFFICIO**L'UFFICIALE DI ANAGRAFE**

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione»;

Visti gli esiti del Censimento permanente comunicati dall'ISTAT in adempimento degli art. 15 e 46 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Premesso che con avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prot. n. 2786, emesso in data 19/06/2026, inviato con raccomandata AR N. 20182383125-5, non recapitata con dicitura: "destinatario trasferito", veniva invitata a rendere la dichiarazione anagrafica omessa, obbligatoria dal disposto dell'art. 13 del regolamento anagrafico approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

Dato atto che gli accertamenti eseguiti dalla locale Polizia Municipale hanno confermato l'allontanamento dalla residenza;

Visto che l'interessata, ad oggi, non ha provveduto a rendere la dichiarazione di residenza nel Comune di dimora abituale o di trasferimento all'estero, per cui si rende necessario disporre che le dette variazioni vengano apportate d'ufficio;

ORDINA

1°) Di apportare, d'ufficio, agli atti anagrafici relativi ai sottoelencati:

N.D.	Generalità	Relazione di parentela
1	C. L. A. M.	MOGLIE

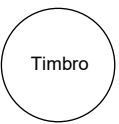
con decorrenza dal 17/07/2026, le seguenti variazioni: «CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITÀ AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELLE ABITAZIONI – ANNO 2024»;

2°) Che il presente provvedimento venga notificato all'interessata entro 10 giorni da oggi.

Avverso il presente provvedimento, in applicazione dell'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è ammesso ricorso al Sig. Prefetto della Provincia.

Responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Responsabile del servizio: Dott. Giovanni Olivotto.

Timbro**L'UFFICIALE DI ANAGRAFE**